

CAPITOLATO SPECIALE

POLIZZA ALL RISK ELETTRONICA

Comune di Salassa

CONTRAENTE	COMUNE DI SALASSA CANAVESE
CF	03702990015
INDIRIZZO	Piazza Umberto 1°, 5 10080 – Salassa (TO)

CIG	Z172A1F080
-----	------------

EFFETTO: ore 24.00 del 31/10/2019

SCADENZA I RATA: ore 24.00 del 31/12/2020

SCADENZA: ore 24.00 del 31/12/2022

SITUAZIONE SINISTRI ULTIMI 5 ANNI

NESSUN SINISTRO

SEZIONE A: DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: è il soggetto della prestazione assicurativa.

Assicurazione: è il contratto di assicurazione.

Clausola Broker: il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto a GREEN Srl, e di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stesso.

Compagnia: è la società di assicurazioni.

Conduttori esterni: Cavi di collegamento tra l'apparecchiatura elettronica e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni, immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

Contraente: è il soggetto che stipula il contratto.

Dati e relativi supporti: Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata

Guasto: qualsiasi danneggiamento, rovina od evento che impediscano ad un meccanismo e/o ad un impianto di funzionare regolarmente.

Impianti e apparecchiature elettroniche:

sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati; programmi base; personal computers e minielaboratori; com presunti eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni; sistemi cad, cam, cae; sistemi di gestione posta; fono-audio visivi; fax, telex, fotocopiatrici; impianti telefonici; impianti citofonici; impianti d'allarme; impianti di condizionamento, di erogazione di energia elettrica e di stabilizzazione; impianti di registrazione video con relative telecamere e ripetitori (per monitoraggio aree e strade Comunali) macchine da scrivere e da calcolo; casse, bilance elettroniche e registratori di cassa; e quanto di similare inerente all'ufficio; apparecchiature di controllo e misurazione di dati elettrici fisici e chimici di sostanze e materiali; impianti per la comunicazione; apparecchiature per la didattica; apparecchiature per la fotocomposizione e riproduzione; impianti ed apparecchiature per la diagnosi, la terapia e la medicina in genere; impianti per studi radio televisivi.

Impianti e apparecchiature a impiego mobile: Impianti e apparecchiature elettroniche che, per loro natura non sono abitualmente stabili (es: autovelox, radiomobili, cercapersone, ecc ecc).

Indennizzo: somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro all'Assicurato e/o Contraente.

Polizza: documento che prova l'assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente quale corrispettivo dell'assicurazione prestata.

Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'assicurazione.

Supporti dati: sia il materiale fisso ad uso memoria di massa sia il materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

Valore a nuovo: il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

SEZIONE B: DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA

(rischio base da assicurare)

Amministrazione Comunale che, nell'ambito, con le forme ed i modi delle disposizioni di legge, esercita tutte le attività, competenze e funzioni istituzionalmente previste, tanto per propria autonomia statutaria e potestà regolamentare, quanto per attribuzione, delega o trasferimento dello Stato o della Regione o della Provincia. A titolo esemplificativo e non riduttivo si evidenzia (riportandolo dalla legge 08.06.1990 n°142 "ordinamento delle autonomie locali") che:

Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile e di leva militare.

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.

Agli effetti della copertura assicurativa, pertanto si dà e prende atto che il Comune:

a) POSSIEDE e/o UTILIZZA e/o CUSTODISCE

- 1) Beni immobili per destinazione, uso e natura, quali: aree, terreni, strade, bacini, ponti, insediamenti, infrastrutture e fabbricati. Questi ultimi sono di normale costruzione e copertura, con relative pertinenze, dipendenze, tettoie, passaggi coperti e quant'altro di inerente, senza limitazioni di titolo, destinazione o caratteristiche costruttive.
- 2) Beni mobili, iscritti o meno a pubblici registri, inclusi: impianti, macchine, macchinari, attrezzature, arredamento, mobili e, più in generale, tutto ciò che - non rientrando nell'accezione di "bene immobile" - costituisce dotazione e pertinenza del Comune, connesso ed occorrente al funzionamento del Comune medesimo ed alla prestazione, da parte di questi, dei servizi erogati. Tali beni possono trovarsi sia sottotetto a fabbricati che all'aperto, in aree di pertinenza o disponibilità del Comune.
- 3) Beni immateriali, quali: software per sistemi di elaborazione dati e simili; marchi, stampi e modelli; più in generale tutto ciò che - pur essendo legato alla materialità delle cose - rappresenti un valore.

b) ESERCITA

Attività di progettazione, concessione, produzione, erogazione, esecuzione, gestione, costruzione, manutenzione, organizzazione e sperimentazione di: beni e servizi in genere, impianti, infrastrutture, tanto in economia che mediante affidamento a terzi. Il tutto impiegando le macchine, i macchinari, le attrezzature, le dotazioni, gli strumenti, l'arredamento, i materiali, i sistemi ed i ritrovati che l'evoluzione tecnica, culturale e scientifica, nonché gli usi e la tradizione consentono o consigliano di adottare, nessuno escluso né eccettuato.

c) si AVVALE

Normalmente di prestazioni di lavoro subordinato. Secondo vigenza di disposizioni può anche ricorrere:

all'opera di giovani che prestano il servizio civile, sostitutivo del servizio di leva;

al volontariato nelle sue varie forme;

a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;

alle prestazioni degli "addetti ai servizi socialmente utili";

a convenzioni con Amministrazioni Pubbliche e - ave ammesso - privati, per l'utilizzazione di persone da esse dipendenti o della cui opera essi si avvalgano legittimamente.

SEZIONE C: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 02 - Pagamento del premio - Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 03 - Regolazione del premio

La Compagnia si impegna a ritenere in garanzia i beni acquisiti e/o modificati nel corso dell'annualità assicurativa, con l'obbligo della comunicazione da parte del Contraente e regolazione a fine anno sulla base delle variazioni di valore e dei giorni di garanzia prestati.

Quanto precede nei limiti del 20% delle somme assicurate alla partita 1)-2)-4).

Ogni acquisizione e/o modifica che ecceda tali limiti dovrà formare oggetto di apposita pattuizione alle condizioni normative e di premio vigenti, salvo il caso dell'aggravamento di rischio per il quale le parti determineranno nuove specifiche condizioni di assicurazione.

Il premio della presente polizza è convenuto sulla base delle specifiche dichiarazioni del Contraente dattiloscritte nel testo di polizza. Il premio viene anticipato in via provvisoria secondo i conteggi esposti in polizza, ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata contrattuale secondo le variazioni intervenute nel medesimo periodo.

A tale scopo il Contraente deve fornire alla Compagnia, entro i 90 (novanta) giorni successivi la scadenza del periodo assicurativo o del contratto, tutti i dati necessari, e cioè deve indicare i mutamenti di rischio intervenuti ed il loro ammontare.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere saldate entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati occorrenti ed il pagamento del conguaglio dovuto alla Compagnia, questa può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento del conguaglio, e l'assicurazione rimane sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto - per la Compagnia - di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini sopra citati, la Compagnia - fermo il diritto di agire giudizialmente - non è obbligata per le richieste di risarcimento presentate nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 04 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto mediante appendice sottoscritta dalle parti.

Art. 05 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Art.06 - Clausola Broker - Forma delle comunicazioni

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto a GREEN srl, e di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker stesso.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente a GREEN srl, che provvederà al versamento alla Compagnia. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai termini dell'Art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati alle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato alla Compagnia, fermo restando l'obbligo del Broker al pronto inoltro della comunicazione stessa.

Art.07 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile).

Art.08 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o Assicurato (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.09 -Cessazione del rischio

In caso di cessazione di rischio il contratto si scioglie (Art. 1896 del Codice Civile) e pertanto la singola polizza pertinente al rischio cessato viene annullata. La Compagnia rimborserà al Contraente - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art.10 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente e/o Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. La Compagnia ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata, previa trattativa tra le parti con l'intervento del Broker.

Art. 11- Colpa grave

La Compagnia risponde dei danni derivanti agli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati con colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente, dei dipendenti del Contraente, degli Amministratori dell'Ente nonché di tutti coloro che occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente.

Art.12- Scadenza del contratto

Il presente contratto s'intende automaticamente disdetto alla sua scadenza senza obbligo di comunicazione inviata dalle parti.

Tuttavia qualora alla scadenza naturale l'Amministrazione Contraente intenda proseguire il rapporto contrattuale, potrà manifestarlo con comunicazione scritta da inviarsi alla Società entro il 60° (sessantesimo) giorno precedente la scadenza stabilita.

Art.13-Variazioni nella figura del Contraente

In caso di fusione dell'Amministrazione Comunale Contraente con altra ai sensi dell'Art. 11 legge 08.06.1990 n° 142, la presente polizza avrà efficacia fino al momento in cui entrerà in vigore la legge regionale istitutiva del nuovo Ente locale. Il Contraente dovrà comunicare tassativamente alla Compagnia la promulgazione della legge di fusione entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Regionale.

Compagnia e Contraente si impegnano a rinegoziare la presente polizza nell'ambito della nuova Amministrazione Comunale derivante dalla fusione.

Ove non fosse possibile la prosecuzione del rapporto contrattuale la polizza cesserà al termine del periodo di assicurazione in corso al momento della fusione, fermo restando quanto pattuito all'ART. 03 per quanto concerne l'eventuale regolazione del premio.

Art. 14 -Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 15 - Foro competente

Per tutte le eventuali controversie inerenti la presente polizza è stabilita l'esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Assicurato.

Art. 16- Rinvio alle norme di Legge

Per l'interpretazione della presente polizza e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in essa contenute o ad essa aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle parti contraenti, si dovrà fare riferimento alle leggi della Repubblica Italiana.

SEZIONE D: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Art. 17 - Identificazione dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 18- Delimitazione dell'assicurazione

L'assicurazione non vale per i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi ai lavori di pittura, manutenzione e revisione;
- e) riconducibili alla mancanza di manutenzione prescritta dal costruttore;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuiti a difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) per smarrimenti ed ammanchi constatati in sede d'inventario;
- i) causati da esplosione o da emanazione di calore, di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- j) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- k) i danni che si verificano in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali prescritti dal fornitore o costruttore del sistema elettronico di elaborazione di dati assicurato, causate da un mancato o difettoso funzionamento dell'impianto di condizionamento, sono indennizzabili a termini di polizza purché risulti funzionante almeno uno dei seguenti dispositivi:
 - k') disinnescamento automatico dell'impianto di condizionamento in caso di blocco dei dispositivi di regolazione dello stesso;
 - k'') impianto di segnalazione ottica ed acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indica e segnala guasti o variazioni dei valori prescritti dal fornitore o costituite del sistema elettronico di elaborazione di dati assicurato, dell'umidità e della temperatura, sempreché questa segnalazione abbia provocato l'intervento immediato dell'Assicurato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

Qualora l'impianto di condizionamento d'aria non sia provvisto di uno dei dispositivi sovramenzionati, oppure questo manchi, non si risarciscono i danni causati da climatizzazione difettosa, insufficiente o mancante.

Art. 19 - Somma assicurata

La somma assicurata per ciascuna partita è pari al costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, ossia al prezzo di listino, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio nonché di imposte qualora non possano essere recuperate dall'Assicurato, di una partita nuova uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Scontie prezzi di favore non hanno alcuna influenza sulla determinazione della somma assicurata.

La somma assicurata costituisce la base dell'assicurazione sia per il calcolo del premio sia per quanto attiene la liquidazione dei danni, secondo le disposizioni dell'Art. 34.

Art. 20 - Maggiori costi per mancato funzionamento

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per ore straordinarie e trasporti a grande velocità sostenuti per la riparazione delle apparecchiature danneggiate, fino ad un importo massimo pari al 20% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza.

Se alle apparecchiature assicurate si verifica un danno materiale e diretto indennizzabile in base alle condizioni di polizza e se tale danno provoca l'interruzione totale o parziale del funzionamento dell'elaboratore elettronico, la Compagnia indennizza i maggiori costi effettivamente sostenuti e documentati, necessari per la prosecuzione dell'esercizio svolto dall'elaboratore elettronico stesso, nei limiti della somma assicurata e dei periodi di indennizzo pattuiti per ogni sinistro.

La somma assicurata deve corrispondere all'insieme delle spese straordinarie necessarie per la prosecuzione dell'attività in base alle spese giornaliere, poi riferite ad un periodo di 12 (dodici) mesi, indicate in polizza.

Sono assicurate, in particolare ma non a titolo esclusivo, le maggiori spese sostenute:

- per l'impiego di impianto sostitutivo;
- in via supplementare per il personale;
- prestazioni di servizi da terzi;
- per l'applicazione di altri metodi di lavoro.

Il periodo di indennizzo inizia nel momento in cui si verifica il danno materiale e diretto all'apparecchiatura assicurata o, al più tardi, al momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate e termina con l'avvenuto rimpiazzo o riparazione delle apparecchiature danneggiate e comunque non oltre il periodo di massimo indennizzo pattuito per ogni sinistro.

L'assicurazione NON vale:

- a) per i costi straordinari dovuti a modifiche, adattamenti, migliorie o revisioni eseguiti in occasione della riparazione o del rimpiazzo delle apparecchiature assicurate danneggiate;
- b) per i danni consistenti in deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, prodotti semilavorati o finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio e ciò anche se tali eventi sono conseguenza o causa di danni materiali diretti ad una apparecchiatura assicurata;
- c) per i danni causati da limitazione dell'attività dell'Ente e difficoltà nella rimessa in efficienza della apparecchiatura assicurata derivanti da un provvedimento di un Governo o di altra Autorità di diritto o di fatto;
- d) per i danni derivanti da eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo delle apparecchiature assicurate danneggiate;
- e) per i danni conseguenti all'interruzione o riduzione dell'attività dovuta al mancato funzionamento dell'elaboratore.

In caso di sinistro di maggiori costi, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni da quando questi sono insorti. Qualora detto termine non venisse rispettato è facoltà della Compagnia non indennizzare le maggiori spese prodottesi prima del ricevimento del telegramma o telex di notifica.

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero convenuto, l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

La Compagnia non indennizza in ogni caso importi superiori all'ammontare delle spese per giorno stabilite in polizza. Nel determinare l'importo dell'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che - qualora il sinistro non si fosse verificato - avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio dell'impianto o apparecchio specificato nell'apposito elenco, ad esempio: ferie aziendali, esecuzione di lavori di revisione necessari e programmati.

Dall'importo del sinistro va dedotta la franchigia fissa ed assoluta di giorni 2 (due).

Art. 21- Assicurazione dei portadati esterni

La Compagnia risponde dei danni causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri portadati esterni qualora vengano distrutti, danneggiati o sottratti a causa di un danno materiale indennizzabile in base alle condizioni di polizza. In caso di danno la Compagnia risarcisce le spese necessarie, sostenute per il riacquisto dei portadati esterni eventualmente distrutti o danneggiati nonché per la ricostituzione delle informazioni contenute nei portadati esterni assicurati.

NON sono risarcibili i danni verificatisi in seguito ad errata registrazione dei dati, a cestinatura per svista, a cancellazione per errore. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate solo le spese per il riacquisto dei portadati esterni privi di informazioni.

L'assicurazione è prestata a «primo rischio assoluto», senza applicazione della regola proporzionale. L'Assicurato e/o Contraente sostiene per ogni sinistro risarcibile una franchigia fissa ed assoluta pari a Euro 103,29 in deroga a quanto espresso sulla scheda di polizza.

Denunciato il danno, dovranno essere accertate, con le modalità previste dalle condizioni di polizza, le spese di riacquisto e di ricostituzione tenuto conto di quanto sopra.

Art. 22 – Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

La Compagnia indennizza i danni agli impianti ed agli apparecchi ad impiego mobile assicurati alle partite richiamate in polizza ed a loro eventuali antenne, causati da furto, purché il veicolo sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

Art. 23 - Atti vandalici, dolosi e socio-politici

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendano parte a scioperi, tumulti e sommosse popolari o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta pari a Euro 100,00 per sinistro.

Art. 24 - Tubi speciali e valvole elettroniche

Sono indennizzabili i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche.

In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dall'installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta pari a Euro 100,00 per sinistro.

Art. 25- Conduttori esterni alle cose assicurate

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma indicata in polizza con apposita partita. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei contenitori assicurati. Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta pari a Euro 100,00 per sinistro.

Art. 26 -Costi di scavo, sterro, muratura, intonaco e simili

Sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellature, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita indicata in polizza, fino al limite massimo per sinistro precisato in polizza.

Art. 27 - Trasporti aerei

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione del 2% (dueprocento) della somma assicurata, più tali costi supplementari sia stati utili dell'Assicurato in relazione ad un sinistro ma entro i termini di polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato il 20% (ventiprocento) dell'importo indennizzabile.

Art. 28 - Franchigia

In caso di sinistro la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di Euro 100,00 per sinistro, che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farla assicurare ad altri.

SEZIONE F: GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 29 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) dichiarare per iscritto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere inviata alla Compagnia;
- c) darne avviso alla Compagnia entro 10 (dieci) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile; la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia non può venire modificato che nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione non avvenisse entro 8 (otto) giorni dall'avviso del sinistro, il Contraente/Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta autorizzazione della Compagnia o del perito eventualmente da essa designato;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte;
- f) mettere a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi altra documentazione - anche di natura fiscale - che possa essere richiesto dalla Compagnia e/o dai periti ai fini delle indagini e/o verifiche del caso;

Art. 30 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 31 - Recupero delle cose rubate o rapinate

Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia.

In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell'indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del risarcimento del danno la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.

Art. 32 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da Lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:

b) fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Art. 33 - Mandato dei periti

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire e al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non comunicate alla Compagnia, nonché verificare se le parti hanno adempiuto agli obblighi assunti in base all'Art. 29;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità e il valore delle cose assicurate, rubate e non rubate, illese, distrutte o danneggiate, secondo i criteri tutti di polizza;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, nonché di tutte le altre spese che formano oggetto della prestazione assicurativa.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 32 lettera b., i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza da ogni formalità giudiziaria.

Art. 34 - Determinazione del danno

La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le seguenti norme:

- A) nel caso di danni suscettibili di riparazione: l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro ed il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite;
- B) nel caso di danni non suscettibili di riparazione: l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il "valore a nuovo" che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro. Per "valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio. Questa stima riguarda impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
 - a) i danni si siano verificati entro i 10 (dieci) anni successivi a quello di costruzione;
 - b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
 - c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

l'indennizzo sarà dato dalla differenza della stima dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro ed il valore ricavabile dai residui.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese per la stessa, calcolate come sub A), eguagliano o superano il valore che la partita aveva al momento del sinistro (stima sub B).

La Compagnia ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della partita od al suo rimpiazzo con altra uguale od equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Dall'indennizzo così ottenuto sono sottratte le franchigie pattuite.

Art. 35 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente e/o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 36 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 37 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 18 per quanto concerne il dolo.

Art. 38- Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, l'Assicurato e/o il Contraente da una parte e la Compagnia dall'altra possono recedere dall'assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Se il recesso dipende da volontà della Compagnia, essa rimborserà al Contraente la parte di premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non corso.

La regolazione del premio di cui all'Art. 03 dovrà avvenire comunque, attiva o passiva che sia, relativamente al periodo di validità dell'ultimo periodo di assicurazione.

RIEPILOGO DELLE PARTITE/ SOMME ASSICURATE

Numero	Descrizione	Valori in €
1	Impianti e apparecchiature elettroniche anche all'esterno	50.000,00
2	Impianti e apparecchiature ad impiego mobile	5.000,00
3	Dati e Relativi supporti	10.000,00
4	Maggiori costi (€ 150 x 30 gg)	4.500,00
5	Spese di rimozione e ricollocamento	10.000,00